

Allegato "C" al rep. 296196/55672

STATUTO
della "SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE DEGLI
ARTISTI ED OPERAI DI CUNEO - ETS"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

E' costituita in Cuneo una società di Mutuo Soccorso con denominazione "Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione degli Artisti ed Operai di Cuneo" – Ente del Terzo Settore.

Siglabile per brevità "Società Artisti e Operai di Cuneo" – S.M.S.I. - ETS

Essa unirà alla propria denominazione l'acronimo ETS (cioè ente del terzo settore) subordinatamente alla condizione della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al DLGS. 117/2017.

La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 3818/1886 e del d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni. Con decreto del tribunale di Cuneo del 3 febbraio 1930 è eretta in Ente Morale.

Si precisa che la "Società Artisti e Operai di Cuneo" è stata fondata in Cuneo l'11 maggio 1851, in virtù del diritto di associazione, riconosciuto dall'art. 32 dello Statuto fondamentale dello Stato ed ha, con modifica statutaria ultima, in data 27 settembre 1998, assunto la predetta denominazione "Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione Artisti ed Operai di Cuneo".

Art. 2 – Sede e durata

La "Società Artisti e Operai di Cuneo" – S.M.S.I. – ETS ha sede legale in Cuneo. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è illimitata.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

La "Società Artisti e Operai di Cuneo" – S.M.S.I. – ETS può partecipare ad organismi consortili o altra SMS ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La "Società Artisti e Operai di Cuneo" – S.M.S.I. – ETS ha per scopo l'unione, la fratellanza, il mutuo soccorso, l'istruzione, il benessere materiale e morale dei suoi soci.

L'associazione, che non ha alcun fine di lucro, ha lo scopo di promuovere il benessere materiale e culturale dei propri soci, procurando ad essi aiuto ed assistenza in determinate eventualità. Dovrà inoltre promuovere, consigliare ed eventualmente sostenere tutte le iniziative a vantaggio delle idee e delle pratiche mutualistiche e solidaristiche. L'Associazione potrà deliberare l'adesione a Federazioni nazionali e territoriali che tutelino il

movimento mutualistico e stabilire rapporti con organismi mutualistici simili e enti del Terzo Settore sia a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.

Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e opera nel rispetto di detti principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La "Società Artisti e Operai di Cuneo" – S.M.S.I. – ETS ha lo scopo di erogare ai suoi associati assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La "Società Artisti e Operai di Cuneo" – S.M.S.I. - ETS si propone, in coerenza con quanto previsto della Legge 3818/1886 e dal d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal D.Lgs 3 agosto 2018, n. 105, di:

diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;

erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;

erogare agli associati assistenze economiche in caso di infortunio, invalidità e malattia;

erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;

erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;

svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dal D.Lgs 3 agosto 2018, n. 105 i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.

svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati.

In particolare sarà possibile:

stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;

aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886, dal d.lgs. 117/2017 e dal D.Lgs 3 agosto 2018, n. 105.

effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, utili al conseguimento degli scopi societari purché siano strumentali rispetto alle

attività di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche di maggiore età che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci possono essere: soci ordinari, sostenitori e onorari.

Art. 5 – Soci ordinari

Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro – persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le persone giuridiche che possono divenire soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali annuali previste dai regolamenti o deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di diniego all'ammissione, da comunicarsi con lettera raccomandata, l'aspirante socio può chiedere entro i successivi 60 giorni che si pronunci su di esso in modo inappellabile l'assemblea alla prima occasione utile.

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi e delle somme a qualunque titolo versate.

Art.6 – Soci sostenitori, e onorari

Sono soci sostenitori della Società coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di socio ordinario che intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma.

I soci sostenitori e onorari possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che attraverso la loro azione hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società; essi sono nominati in sede di assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono tenuti a:

rispettare lo Statuto della Società;

osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione. Le quote associative, sono proposte dal Consiglio di Amministrazione e sono deliberate dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 8 – Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

In caso di diniego da comunicare al socio con lettera raccomandata o pec entro 60 giorni, il socio può nei successivi 60 giorni che su di esso si pronunci in modo inappellabile l'assemblea alla prima occasione utile.

Art. 9 – Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento sociale, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;

comportamenti del Socio dannosi in genere per la "Società Artisti e Operai di Cuneo" – S.M.S.I. – ETS ed al suo funzionamento;

quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

condanna con sentenza penale irrevocabile del socio per reati contro la persona e il patrimonio o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Il socio decaduto potrà rientrare a far parte della Società soltanto come nuovo Socio osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Delibera di esclusione per morosità. Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali annuali verrà sollecitato con idonea comunicazione,

anche telefonica, ad eseguire il versamento entro e non oltre il mese di giugno di ciascun anno solare. Qualora il sollecito non abbia esito positivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare la cancellazione del socio dal libro matricola. L'esclusione ha effetto dalla data della delibera e deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata o pec.

Entro i successivi 60 giorni il socio potrà richiedere che sull'esclusione si pronunci con parere vincolante l'assemblea alla prima occasione utile.

L'esclusione ha effetto immediato dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci fatto salvo l'annullamento della delibera con effetto retroattivo a seguito del diverso parere dell'assemblea.

Il Socio escluso, decaduto o receduto dall'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote associative.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio di amministrazione;

il Presidente;

l'Organo di controllo qualora l'assemblea ritenga opportuno nominarlo o qualora ricorrano i presupposti di legge per la nomina;

Art. 11 – Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

Assemblea Ordinaria

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

approvare il rendiconto annuale, la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella dell'organo di controllo, ove nominato;

eleggere il Consiglio di amministrazione, determinando il numero dei consiglieri;

approvare i regolamenti interni;

nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs 117/2017;

deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;

trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Assemblea Straordinaria

Spetta all'Assemblea Straordinaria dei Soci:

modificare lo Statuto;

procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;

deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche

patrimoniale.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali e sul sito della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza nonché, ove possibile in ogni altro luogo pubblico atto a garantire la conoscibilità dell'evento.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera o email e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata. L'avviso può essere inviato altresì per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. Nel caso in cui si verificassero situazioni per le quali non è possibile svolgere l'assemblea in presenza, sarà possibile convocarla con modalità on line, da remoto, avendo cura che venga svolta nello stesso modo con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy e fermo restando i requisiti di validità richiesti per le riunioni in presenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di scioglimento e liquidazione della Società, nella assemblea straordinaria occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 a 15 consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci ordinari, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

L'assemblea che elegge il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente e due Vice Presidenti. Il consiglio può nominare anche un Segretario che può essere un socio non consigliere.

Le cariche sociali, sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della società.

Art. 15 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della "Società Artisti e Operai di Cuneo" – S.M.S.I. – ETS ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.

In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

convocare l'assemblea dei soci;

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

redigere il rendiconto annuale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;

compilare, modificare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;

stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;

deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;

assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure nominare un Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso nel regolamento interno è un capitolo che ne stabilisce la sua composizione e ne determina i doveri e le attribuzioni dei suoi componenti.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito e comunque almeno due volte l'anno. Il consiglio potrà svolgersi anche con modalità telematiche che saranno decise di volta in volta, nel rispetto della privacy e delle regole previste per le riunioni in presenza.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti, le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve darne notizia al Consiglio e astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio

di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.

Art. 18 – Organo di controllo

La Società nominerà l'organo di controllo, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno.

Qualora si verificassero i presupposti di cui all'art.30 del D. Lgs. 117/2017 oppure qualora l'assemblea deliberasse di avvalersene, la medesima nomina un Organo di controllo, che potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Sindaco Unico o il Presidente, in caso di Collegio – devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere scelti anche fra i non soci e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione con diritto di parola ma non con diritto di voto. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione dei bilanci o del rendiconto per cassa, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3, sulla destinazione del patrimonio e sull'assenza dello scopo di lucro”.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a

copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

E' costituito inoltre: dai versamenti dei soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall'Assemblea dei soci, nei casi consentiti dalla Legge e dallo Statuto, quote annuali di ammissione, nelle misure che verranno stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione; eventuali contributi da stabilirsi dallo stesso Consiglio a carico dei soci da approvarsi dall'Assemblea; eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno all'Associazione da Enti e privati; fondo di riserva ordinario ed dalle eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio per copertura del rischio o assunzione di oneri straordinari; fondo di solidarietà, costituito ed alimentato a copertura di necessità assistenziali. introiti derivanti dall'uso del patrimonio sociale. Lasciti o donazioni che l'Associazione avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92.

Art. 20 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci nei termini di cui all'art. 12 e comunque entro i sei mesi dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 21 Requisiti Mutualistici – Scioglimento

In caso di scioglimento della Società il patrimonio e ogni riserva devono essere destinati a fini mutualistici e sociali. L'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento della Società, potrà farlo solo per casi di forza maggiore o di evidente, assoluta necessità ed opportunità. L'individuazione degli enti destinatari spetta all'Assemblea Straordinaria.

Art. 22 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al d.lgs 117/2017 e norme successive e pertinenti.

IN ORIGINALE FIRMATO

LEVICO SERGIO

ALBERTO SIFFREDI NOTAIO

[illegible]

CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SEN-

SI DELL'ART. 22 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82	
---	--

	FOSSANO, 29 DICEMBRE 2022	
--	---------------------------	--

ALBERTO SIFFREDI NOTAIO	
-------------------------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--